



FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA  
Segreteria Nazionale



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL), nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\* nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL.

Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\*

La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\*

IL SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\* deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al SOLE MARE VILLAGE RESORT\*\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.

#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi

- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

### Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE

Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.

FNS CISL  
Il Segretario Generale

IMPRESA TURISTICA  
**GIGANTE VI**  
Località Borda  
88054 Sersale  
P.Iva: 03696560790

#### Clausola Privacy Regolamento Europeo 2016/679

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
  2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
  3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
  4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
  5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.
- Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

Il Segretario Generale FNS CISL

Il Titolare Società/Villaggio/Hotel

Nome Cognome  
firma

**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790





FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA  
Segreteria Nazionale



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL), nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

VILLAGGIO RESORT SANTANDREA nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel RESORT SANTANDREA\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL. Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del RESORT SANTANDREA\*\*\*  
La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del RESORT SANTANDREA\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL VILLAGGIO RESORT SANTANDREA\*\*\*

IL VILLAGGIO RESORT SANTANDREA\*\*\* deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al RESORT SANTANDREA\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.

#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE


La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi

- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

### Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE

Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.


FNS CISL  
Il Segretario Generale  


IMPRESA TURISTICA

**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc/  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790

#### Clausola Privacy Regolamento Europeo 2016/679

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
  2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
  3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
  4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
  5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
  6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.
- Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

Il Segretario Generale FNS CISL  


Il Titolare Società/Villaggio/Hotel

Nome Cognome  
firma

**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790





FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA  
Segreteria Nazionale



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL), nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\* nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL.

Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\*

La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\*

IL PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\* deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al PUNTA GROSSA RESORT \*\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.

#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi
- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

## Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE

Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.

FNS CISL  
Il Segretario Generale

IMPRESA TURISTICA **GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790

Clausola Privacy Regolamento Europeo 2016/679

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.
  - Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

Il Segretario Generale FNS CISL

Il Titolare Società/Villaggio/Hotel

Nome Cognome  
firma

**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL) , nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

NICOLA'S VILLAGE\*\*\* nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel NICOLA'S VILLAGE\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL.  
Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del NICOLA'S VILLAGE\*\*\*  
La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del NICOLA'S VILLAGE\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL NICOLA'S VILLAGE\*\*\*

IL NICOLA'S VILLAGE\*\*\*deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al NICOLA'S VILLAGE\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.


#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi
- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

## Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE


Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.

FNS CISL  
Il Segretario Generale  


IMPRESA TURISTICA  
**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790

Clausola Privacy Regolamento Europeo 2016/679

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.
  - Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

Il Segretario Generale FNS CISL  


Il Titolare Società/Villaggio/Hotel  
Nome Cognome  
firma  
**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790





FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA  
Segreteria Nazionale



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL), nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\* nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL. Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\*  
La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\*

IL LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\*deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al LE MUSE VILLAGE RESORT\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.

#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE



La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi

- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

### Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE

Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.

<p>FNS CISL Il Segretario Generale</p> 	<p>IMPRESA TURISTICA <b>GIGANTE VIAGGI SRL</b> Località Borda, snc 88054 Sersale (CZ) P.Iva: 03696560790</p>
<p align="center"><u>Clausola Privacy</u> Regolamento Europeo 2016/679</p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.</li> <li>2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.</li> <li>3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.</li> <li>4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.</li> <li>5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.</li> <li>6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.</li> </ol> <p>• Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.</p>	
<p>Il Segretario Generale FNS CISL</p> 	<p>Il Titolare Società/Villaggio/Hotel</p> <p>Nome Cognome <b>GIGANTE VIAGGI SRL</b> firma Località Borda, snc 88054 Sersale (CZ) P.Iva: 03696560790</p>





FEDERAZIONE NAZIONALE SICUREZZA  
Segreteria Nazionale



## CONVENZIONE

L'anno 2021 addì 16 del mese di febbraio, nel comune di Roma, in Via Dei Mille n° 36 tra la Federazione Nazionale della Sicurezza CISL (di seguito FNS CISL), nella persona del rappresentante legale pro tempore, Segretario Generale,

E

VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\* nella persona del rappresentante legale Signor/a GIGANTE VIAGGI con sede in Sersale (CZ), Loc. Borda - P.Iva/codice Fiscale 03696560790

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Nell'ambito delle proprie competenze la FNS CISL promuove anche attività ricreative estive in favore dei propri iscritti, al fine di consentire periodi di vacanza a prezzi vantaggiosi, compatibili con il loro livello reddituale. Per quanto sopra:

#### Art.1 – ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL pubblicizza l'offerta turistica della Società/Villaggio/Hotel VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\* come da allegato A, che è parte integrante della convenzione, attraverso i suoi media tra i propri iscritti:

#### Art.2 –DURATA DELLA CONVENZIONE

La convenzione ha la durata dal giorno 16-02-2021 al 11-09-2021

#### Art.3 SPESE DELLA CONVENZIONE

Per la presente convenzione non è prevista nessuna spesa a carico della FNS CISL.

Le spese di soggiorno e ogni altra spesa collegata o da questo derivante, sono a carico esclusivo degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\*

La FNS CISL non risponde in alcuna maniera per eventuali inadempienze contrattuali degli iscritti che decideranno di aderire alle offerte del VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\* sopra citate.

#### Art. 4 OBBLIGHI DEL VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\*

IL VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\* deve ottemperare ai seguenti obblighi inerenti le offerte proposte:

- 1) Mantenere invariati i costi convenuti per tutta la stagione estiva anno 2021

#### Art. 5 CONTROLLI

La FNS CISL si riserva di eseguire eventuali controlli sulla qualità delle prestazioni, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'offerta turistica sopra indicata.

#### Art. 6 DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata al VILLAGGIO BORGO MARINO ALBATROS\*\*\* sotto pena di risoluzione di diritto della convenzione, la cessione o qualsiasi altra forma di "subgestione" totale o parziale delle attività.

#### Art. 7 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

La FNS CISL si riserva il diritto di risolvere la convenzione nelle ipotesi in cui la (indicare impresa turistica). :

- abbandoni la gestione delle attività
- commetta ripetute contravvenzioni ai patti stabiliti o alle disposizioni di legge
- non osservi uno o più impegni assunti
- commetta frodi

- dia seguito a gravi inadempienze, quali: incuria nella ospitalità degli avventori, mancata informazione agli avventori di fatti rilevanti verificatisi durante il soggiorno, e ad ogni altro inadempimento o fatto per il quale la prosecuzione della convenzione non risulti più opportuna.

### Art. 8 CONTESTAZIONI E RISOLUZIONE

Le eventuali infrazioni commesse verranno contestate per iscritto dalla FNS CISL al seguente indirizzo (precisare sede legale impresa turistica), analogamente per la comunicazione della risoluzione di diritto della convenzione.

FNS CISL  
Il Segretario Generale

IMPRESA TURISTICA  
**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790

Clausola Privacy Regolamento Europeo 2016/679

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge.
2. Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al General Data Protection Regulation.
4. Ai sensi della normativa vigente in materia di dati personali, le Parti agiscono in qualità di titolari autonomi dei trattamenti di dati personali per le rispettive attività.
5. Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali conosciuti direttamente e/o incidentalmente nell'esecuzione del contratto, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
6. I dati saranno comunicati dal Committente solamente per finalità connesse all'oggetto del contratto e secondo le modalità specificate nel medesimo. Il Fornitore si impegna a trattarli nel pieno rispetto della normativa applicabile, in osservanza dei principi di liceità e correttezza, e ponendo in essere le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trattati dal Fornitore in esecuzione del contratto.
  - Ove applicabile, ciascuna delle Parti, nella propria qualità di Titolare del trattamento, si impegna a predisporre apposito registro dei trattamenti.

Il Segretario Generale FNS CISL

Il Titolare Società/Villaggio/Hotel

Nome Cognome  
firma

**GIGANTE VIAGGI SRL**  
Località Borda, snc  
88054 Sersale (CZ)  
P.Iva: 03696560790